



**Regione Calabria**



**A.S.P. di Vibo Valentia**

---

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO  
AL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**TRA  
REGIONE CALABRIA  
E  
A.S.P. DI VIBO VALENTIA  
(IL "CONCEDENTE")**

**E  
VIBO HOSPITAL SERVICE SPA  
(IL "CONCESSIONARIO")**

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| SOMMARIO.....  | 2  |
| PREMESSE .....   | 4  |
| PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO .....   | 12 |
| 1    PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI .....   | 12 |
| 5    DURATA DEL CONTRATTO .....  | 13 |
| 6    SOCIETA' DI PROGETTO .....  | 13 |
| 6.1  SOCIETA' DI PROGETTO .....  | 13 |
| 6.2  MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO.....   | 14 |
| 7    CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE .....  | 15 |
| 7.1  CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO .....   | 15 |
| 7.2  CONTRIBUTO IN CORSO D'OPERA .....   | 16 |
| 7.3  CORRISPETTIVI DI DISPONIBILITÀ E CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE .....  | 16 |
| 7.3.1  CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ PER LE OPERE E CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ<br>INTEGRATIVO PER LE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE ..... | 16 |
| 7.3.2  CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE .....   | 17 |
| 7.4  TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTENTI .....  | 19 |
| 7.5  MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DELLE TARIFFE.....  | 20 |
| 13   MODALITA' E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI.....  | 20 |
| 17.3  VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....   | 22 |
| 22   PENALI RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE .....  | 23 |
| 25   DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....  | 24 |
| 28.2  COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....   | 25 |

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.144 DEL D. LGS. 163/06, AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA E LA GESTIONE, PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI SUPPORTO NON SANITARI NONCHÉ DE/ SERVIZI COMMERCIALI COMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ SANITARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 12.09.2014 REP. 2.

TRA

REGIONE CALABRIA, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto, C.F./P.I. 02205340793, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, previa autorizzazione del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con DCA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Concedente);

E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, con sede legale in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, 67 C.F./P.I. 02866420793, in persona del Commissario Straordinario \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, previa autorizzazione del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con DCA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Concedente),

E

VIBO HOSPITAL SERVICE SPA, con sede legale ed amministrativa nel Comune di Rovigo, Viale delle Industrie, 8 C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rovigo n. RO 161965, P.I. 01494300294, in persona del Sig. \_\_\_\_\_, previa autorizzazione del C.d.A. con Delibera del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta (Concessionario);

L'anno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ innanzi a me \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ nella qualità di Ufficiale Rogante dell'ASP di Vibo Valentia, in virtù dei poteri conferitimi, con delibera del Direttore Generale dell'Asp di Vibo n. \_\_\_\_\_;

sono comparsi

i signori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del C.d.A del \_\_\_\_\_

### PREMESSE

1. In data 12/09/2014, in Roma, è stato sottoscritto tra la Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ("Il Concedente") e la Vibo Hospital Service S.p.A. ("Il Concessionario"), il contratto di Concessione, ("Il Contratto o la Concessione") ai sensi dell'art. 144 del Codice avente ad oggetto la realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della Concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché di servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria e dei servizi aggiuntivi proposti dal RTI in sede di gara.
2. Il contratto di Concessione è stato sottoscritto in data 12 settembre 2014, Rep. N. 2 dell'ASP di Vibo Valentia, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n.228 del 05.12.2014 serie 1^, tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.", subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.
3. Ancor prima della sottoscrizione del contratto di Concessione, tra il Concessionario ed il Concedente si sono svolte varie riunioni (9, 28, 29 luglio 2014, 27/11/2014, 09/12/2014) finalizzate all'esame della richiesta soluzione progettuale migliorativa, con l'obiettivo di realizzare una struttura proiettata a sostenere gli standard attuali e futuri con una rivisitazione logistica e funzionale dell'edificio.
4. Con verbale del 09/12/2014 il Concedente ha approvato una nuova soluzione progettuale, riservandosi, prima della stesura del Progetto definitivo, ulteriori approfondimenti dello studio dei layout funzionali e delle distribuzioni architettoniche interne, con la possibilità di richiedere varianti in relazione alle attuali linee guida sanitarie ed alla necessità di aree di estrema sicurezza.
5. Nella riunione del 25/02/2015, il Concedente ha informato il Concessionario sui contenuti del "Nuovo Prospetto di Programmazione Sanitaria della Regione Calabria", da prendere in considerazione per la progettazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Il Sub Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario in Calabria, Andrea Urbani, ha illustrato i dettagli del detto prospetto e le ricadute che avrebbero avuto sul nuovo Ospedale, in quanto la proposta progettuale del Concessionario, approvata con verbale del 09/12/2014, avrebbe dovuto tenere conto delle imposte prescrizioni.
6. Il Concedente, in merito alla distribuzione dell'area dell'emergenza e delle degenze, ha chiesto al Concessionario di predisporre gli elaborati grafici necessari all'individuazione ed all'accorpamento delle diverse discipline sanitarie, ed ha accolto la possibilità di verificare la fattibilità d'inserire all'interno del perimetro ospedaliero un edificio adibito a foresteria/albergo.
7. Successivamente alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra la Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia, la ASP di Vibo Valentia, l'Ente Concedente ed il Concessionario, avvenuta in data 03.03.2015, il contratto di Concessione è divenuto operativo ed il Concedente, ha dato avvio alle attività di adeguamento della Progettazione Preliminare a cura del Concessionario.
8. In data 13/03/2015 il RUP ha emesso l'Ordine di Servizio n. 1 che ha stabilito modalità e tempi per l'aggiornamento del Progetto preliminare, ai fini del successivo sviluppo dei livelli progettuali definitivi ed esecutivo. Il Concedente ha fornito al Concessionario indicazioni per l'aggiornamento del Progetto preliminare e nuove specifiche esigenze sanitarie e funzionali, anche in considerazione del piano di riordino delle reti ospedaliera, territoriale e di emergenza-urgenza del servizio sanitario regionale.
9. In data 27/03/2015 il Concessionario ha trasmesso al Concedente gli elaborati progettuali oggetto di aggiornamento, illustrati nella riunione del successivo 31/03/2015. In detta occasione è stato richiesto al Concessionario di valutare la fattibilità di creare, nell'ambito del CUP, due aree per le prestazioni Sanitarie convenzionate ed in libera professione. All'uopo, il Dipartimento Salute, presente alla riunione, si è impegnato a trasmettere al Concessionario la dotazione di studi medici da prevedere all'interno della struttura.
10. Nell'incontro del 21/04/2015, il Concessionario ha illustrato gli elaborati planimetrici del Progetto preliminare aggiornato. In questa sede, il Concedente ha chiesto l'estensione della rete wifi a tutto l'edificio e

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

non solo come originariamente previsto per le parti comuni, nonché di valutare la convenienza tecnico economica di un sistema di posta pneumatica.

11. Nella riunione del 07/05/2015 il Concessionario ha illustrato gli elaborati ulteriormente approfonditi sulla base delle indicazioni ricevute nei precedenti incontri. Sulla base dell'illustrazione progettuale fornita, il Sub Commissario Dr. Urbani ha avanzato la richiesta di adeguare la piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso anche per il volo notturno. Il D.G. ASP di VV, Dott. Antoniozzi ha, invece, evidenziato gli aspetti di natura idrogeologica del sito e del contesto, suggerendo massima cautela nella regimentazione delle acque lato monte e nel loro inalveamento a valle della viabilità esistente. Ha, inoltre, rilevato potenziali interferenze fra l'ingresso principale dell'intervento e l'attuale stazione di servizio presente lungo la carreggiata.
12. Con nota del 08/06/2015 prot. n.017/15, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati del Progetto preliminare aggiornato secondo le indicazioni fornite al fine di avviare - ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii. -, la conferenza di servizi e quindi l'approvazione del Progetto preliminare aggiornato.
13. In data 12/06/2015 con nota 186989 trasmessa via PEC in pari data e poi integrata con successiva PEC del 16 giugno 2015 il Concedente ha indetto la Conferenza dei Servizi relativa al Progetto Preliminare Aggiornato conclusasi con la riunione del 30-07-2015.
14. In esito alla seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi preliminare, come da relativo verbale del 30 luglio 2015, non sono emerse posizioni ostative da parte delle Amministrazioni interessate che hanno espresso parere favorevole con alcune indicazioni e/o rilevanti prescrizioni. Tra le principali prescrizioni formulate, vi è stata quella dell'Autorità di Bacino Regionale, che ha chiesto di predisporre un adeguato studio idrologico - idraulico dell'intero bacino in cui ricade l'opera e di individuare gli eventuali interventi di mitigazione del rischio idraulico.
15. Nella Conferenza di Servizi è stata verbalizzata la determinazione dell'Amministrazione Regionale di demandare all'Autorità di Bacino Regionale ed al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, l'effettuazione degli studi idrologici ed idraulici richiesti nel suddetto parere dell'ABR, nonché l'individuazione degli eventuali interventi di sistemazione che dovessero rendersi necessari per la messa in sicurezza dell'area in oggetto, anche ai fini di assicurare la corrispondente copertura finanziaria.
16. Il Comune di Vibo Valentia, competente sulla viabilità di accesso alla struttura ospedaliera, con nota n. 34952 del 30/07/2015 del Settore 2 – Viabilità ha espresso parere favorevole, relativamente agli accessi, subordinato al superamento delle criticità connesse alle rampe di avvicinamento alla struttura ospedaliera ed ai parcheggi, nonché alla raccolta e smaltimento delle acque a monte e la loro integrazione con la progettazione della struttura e del sistema viario dell'area di pertinenza.
17. Con Decreto del Dirigente Generale n. 9034 del 28 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il Progetto Preliminare aggiornato "Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia", rielaborato dal Concessionario Vibo Hospital sulla base delle indicazioni fornite dal Concedente unitamente alla rimodulazione del quadro economico ed alla presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi preliminare.
18. Con Ordine di Servizio n. 2 del 25/08/2015, il Concedente ha dato l'avvio al Progetto definitivo in conformità al Progetto preliminare aggiornato. Il Concessionario ha firmato con riserva, poi precisata con nota prot. 034/15 del 16 settembre 2015, in quanto le prescrizioni intervenute in sede di conferenza di servizi su Progetto preliminare aggiornato non permettevano un corretto avvio del Progetto definitivo.
19. Con nota n. 036/15 del 18/09/2015, acquisita al prot. n. 275332 dell'Amministrazione regionale in data 21/09/2015, la società Concessionaria Vibo Hospital Service S.p.A. ha chiesto di potersi interfacciare con il progettista delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso alla nuova struttura ospedaliera, atteso che la suddetta attività non rientra fra quelle comprese nel contratto di Concessione e si è resa disponibile ad elaborare il progetto preliminare delle opere relative alla viabilità di accesso, sulla base di linee guida condivise con la Stazione Appaltante.
20. Con nota prot. n. 290142 del 5/10/2015, la Regione Calabria ha richiesto la redazione e trasmissione del progetto preliminare delle opere stradali di Viabilità di accesso all'area Ospedaliera strettamente necessarie ed indispensabili ad assicurare l'accesso all'area Ospedaliera, conformemente alle linee progettuali già contenute nel Progetto preliminare aggiornato su cui è stata espletata la Conferenza di Servizi, nonché alle risultanze del progetto preliminare degli interventi di sistemazione idrogeologica, necessari per la

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

mitigazione del rischio, elaborato dallo specifico gruppo di progettazione interno della Regione Calabria e dell'Autorità di Bacino Regionale.

21. Con la medesima comunicazione del 5.10.2015, il Concedente, “attesa la necessità di coordinare efficacemente l'attività di progettazione stradale ed idraulica con quella dell'intera area ospedaliera”, ha sospeso “i tempi di redazione del Progetto definitivo di cui all'Ordine di servizio n.2 del 25 agosto 2015”.
22. In data 25.01.2016 è stata convocata dal Comune di Vibo Valentia la seduta della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione ambientale del sito di realizzazione del Nuovo Ospedale, in esito alla quale è stato approvato all'unanimità il programma delle indagini proposte dai progettisti del Concessionario, con alcune prescrizioni anche in ordine all'esecuzione di una parte dei sondaggi, all'esterno dell'area in Concessione.
23. In data 27/04/2016 si è svolta nella Cittadella Regionale presso il Dipartimento Ambiente una riunione in cui sono stati discussi i dati emersi dalle indagini effettuate dal Concessionario ed i rappresentanti dell'Arpacal, Dipartimento di Vibo Valentia e Catanzaro, al fine di poter verificare i valori di fondo dell'area relativi al "set metalli": le parti hanno convenuto sulla necessità di far effettuare al Concessionario, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Arpacal di Vibo Valentia, ulteriori prelievi esterni all'area in Concessione ed aggiuntivi rispetto a quanto approvato dal Piano di Caratterizzazione Ambientale.
24. Con riguardo alle problematiche ambientali del sito di edificazione della struttura ospedaliera, il Concessionario ha avviato la procedura di caratterizzazione ambientale dell'area del Nuovo Ospedale, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, tenuto conto che nel corso delle indagini ambientali propedeutiche alla redazione del progetto preliminare posto a base di gara erano stati registrati alcuni superamenti delle CSC (valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione contenuti nella Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/2006) di alcuni metalli (berillio, cobalto, vanadio e stagno), rinvenuti nella matrice ambientale suolo, attraverso le analisi effettuate da A.R.P.A.Cal, Dipartimento Provinciale di Cosenza;
25. Con note prot. 050/15 del 17/12/2015 e prot. 051/15 del 23/12/2015, il Concessionario ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ai fini della convocazione di apposita Conferenza dei Servizi istruttoria ed alle altre Amministrazioni interessate, copia cartacea del Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
26. In esito alla campagna di indagini effettuata ed all'elaborazione dei dati rilevati, la Vibo Hospital Service S.p.A., con nota prot. 059/16 del 12/07/2016, ha trasmesso gli esiti delle indagini di Caratterizzazione Ambientale dell'area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale, contenuti nel documento finale *“Relazione di Valutazione della compatibilità geologica mediante confronto statistico dei dati on-site ed off-site”* e negli allegati grafici alla stessa, che ha dimostrato che il superamento degli analiti oggetto dello studio è riconducibile a processi naturali che interessano l'intero comprensorio ritenuto rappresentativo per lo studio condotto;
27. In data 27/07/2016, presso la sede del Dipartimento Regionale "Ambiente e Territorio" della Regione Calabria, si è svolta la seduta finale della Conferenza di Servizi, in esito alla quale, tutti gli Enti presenti hanno approvato all'unanimità il suddetto documento finale.
28. Il Comune di Vibo Valentia, con provvedimento definitivo prot. 36130 del 29/7/2016, acquisito al prot. 256106 del 17.08.2016, ha dichiarato conclusa la Conferenza di Servizi ed ha dato atto del non doversi procedere ad analisi di rischio e ad eventuali interventi di bonifica; il suddetto provvedimento è stato successivamente integrato con atto prot. 45621 del 5/10/2016, acquisito al prot. 325969 del 28.10.2016;
29. In data 18/08/2016 con prot 065/16 il Concessionario Vibo Hospital S.p.A. ha protocollato presso la Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio e Dipartimento LL PP, domanda completa di allegati per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi degli artt. 6 e 26 del D.Lgs, n. 152/2006 dell'art. 6 del R.R. n. 3/2008 del parcheggio relativo al Progetto preliminare Aggiornato del nuovo Ospedale di Vibo Valentia, rientrante nella tipologia “parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto lettera 7.b” .
30. In data 21/11/2016, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio - Cittadella Regionale, si è riunita in seduta plenaria la “Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA –VI” nominata ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e, sulla base degli impatti del progetto per come riportati negli elaborati di progetto trasmessi, la Struttura Tecnica di Valutazione, per alcune tematiche ambientali, ha chiesto approfondimenti progettuali al fine di ottenere un maggiore inserimento ambientale

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

dell'opera considerata strategica nella programmazione sanitaria regionale; il relativo verbale di seduta n. 66/2016 è stato trasmesso al Concessionario ed al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, a mezzo PEC, in data 07/12/2016.

31. Con note prot. 009/17 del 07/02/2017 e prot. 021/17 del 21/02/2017 la Vibo Hospital Service S.p.A. ha trasmesso alla Struttura Tecnica di Valutazione gli elaborati progettuali integrativi, oggetto di tutti gli approfondimenti documentali e sperimentali, richiesti dalla stessa Struttura Tecnica di Valutazione.
32. Con nota prot. 74074 del 3/03/2017, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha trasmesso il Decreto del Dirigente Generale n. 1982 del 27 febbraio 2017, che ha escluso dalla procedura di VIA, con prescrizioni, la parte del Progetto preliminare aggiornato relativa alla realizzazione dei parcheggi del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.
33. Dopo l'emissione di vari rapporti di verifica intermedi e la convocazione di una riunione di contraddittorio con i progettisti ed il RUP, finalizzata a risolvere le questioni sollevate dal Concessionario, la Società Rina Check S.r.l. si è espressa trasmettendo il rapporto di verifica finale n. 17417-RC09 in data 10/04/2017, acquisito al prot.124847 del 03.03.2017;
34. Con Decreto del Dirigente Generale n° 4675 dell'8/5/2017, il RUP ha stabilito, previa revoca dell'Ordine di Servizio n. 2, di approvare gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia; nello stesso decreto il RUP ha stabilito che il Concessionario proceda alla progettazione integrata delle opere principali connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia con le opere complementari idrauliche e sulla viabilità di accesso, ha approvato le linee guida progettuali, da consegnare al Concessionario con Ordini di Servizio di avvio della progettazione definitiva dell'intervento principale e dei due interventi relativi alle opere complementari ed ha preso formalmente atto dei verbali delle riunioni tenutesi in data 27/4/2016, 27/9/2016, 12/10/2016, 21/2/2017, 14/3/2017 e 5/4/2017, presso la sede del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, nel corso delle quali sono state esplicitate ai progettisti del Concessionario significative indicazioni di carattere progettuale; da ultimo, nel suddetto atto, il RUP ha demandato al livello di progettazione definitiva la valutazione dell'impatto sul PEF di progetto delle soluzioni progettuali adottate nonché di quelle da adottare per il recepimento delle prescrizioni sul progetto ed ha approvato la rimodulazione del Quadro Economico del progetto;
35. Con nota PEC del 03.05.2017, acquisita al prot. 147061 del 04.05.2017, la Società Rina srl ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5.7 del contratto Rep. 1878 del 22.10.2015, le "Linee guida di progettazione", ai fini della progettazione integrata del nuovo Ospedale e delle opere di sistemazione idrogeologica e stradale.
36. Con Ordine di Servizio n. 3 del 15 maggio 2017, il RUP ha disposto il riavvio della progettazione definitiva del Nuovo Ospedale, da integrare con la progettazione definitiva delle opere complementari idrogeologiche e stradali. Nell'ordine di servizio si è dato atto che i superamenti delle CSC sono riconducibili a processi naturali che interessano l'intero comprensorio ritenuto rappresentativo per lo studio condotto e che sono tali da non doversi procedere ad analisi di rischio e ad eventuali interventi di bonifica. La presenza di tali metalli nei terreni, però ha determinato l'impossibilità di individuare un sito di deposito pubblico, nel comprensorio geologico analizzato nel Piano di Caratterizzazione Ambientale, dove conferire il materiale in eccesso proveniente dagli scavi.
37. Al fine di poter risolvere tale problematica, il Concessionario ha trasmesso uno studio redatto al fine di individuare la migliore soluzione progettuale da adottare. In particolare nel suddetto studio sono state proposte varie soluzioni, tra cui una che prevede il totale bilanciamento tra scavi e rinterri all'interno dell'area ospedaliera realizzabile definendo una nuova quota di imposta delle fondazioni di circa tre metri più alta rispetto a quella prevista dal progetto preliminare posto a base di gara; la soluzione progettuale ipotizzata, a livello preliminare, prevede la variazione della tipologia delle opere di fondazione, da fondazione diretta a indiretta di tipo profondo. Operando per confronto tra le soluzioni proposte, il RUP ha valutato che questa soluzione è quella economicamente più vantaggiosa e con il miglior rapporto costi-benefici, sia dal punto di vista della spesa, che della tempistica realizzativa e procedurale che permette, tra l'altro, di migliorare notevolmente la viabilità interna e la visibilità di accesso tra la rotatoria della strada comunale e quella interna alla struttura ospedaliera e che prevede il pressoché totale bilanciamento tra scavi e rinterri, complessivamente per l'opera principale e per le opere complementari idrauliche e stradali.
38. Con il suddetto Ordine di Servizio n. 3 del 15.05.2017, firmato con riserva dal Concessionario, inoltre, il RUP ha dettato specifiche indicazioni in ordine:

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

- alle indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni e degli Enti partecipanti, acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato;
  - all'integrazione della progettazione definitiva del Nuovo Ospedale, con le opere complementari;
  - alla finalità di conseguire l'obiettivo del bilanciamento delle terre all'interno dell'area ospedaliera, nel limite tecnicamente perseguibile;
  - alla funzione drenante della sede stradale e dei parcheggi;
  - all'obiettivo di assorbire o rimuovere le sostanze inquinanti rilasciate dagli automezzi;
  - al periodo di ritorno da adoperare per le verifiche ed i calcoli idraulici principali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ABR nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che dovrà essere di 200 anni;
  - alla raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento delle acque zenitali delle coperture dell'edificio principale e degli ulteriori edifici a tetto nell'area ospedaliera, anche a scopo irriguo;
  - alle indicazioni contenute nei verbali delle riunioni tenutesi in data 27/4/2016, 27/9/2016, 12/10/2016, 21/2/2017, 14/3/2017 e 5/4/2017, presso la sede del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;
  - alla necessità che il Concessionario, nello sviluppo della progettazione definitiva, valuti ed espliciti l'impatto sul PEF di progetto delle soluzioni progettuali adottate nonché di quelle da adottare per il recepimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti;
39. Con l'Atto Transattivo rep. n.2155 del 15/12/2017 il Concessionario ha rinunciato parzialmente alle riserve contenute nell'ODS n. 2 ed il Concedente ha riconosciuto la straordinarietà delle attività svolte dal Concessionario ed i relativi maggiori oneri sostenuti, per quel che concerne: la riprogettazione del Progetto preliminare aggiornato; l'attività di caratterizzazione ambientale; la procedura VIA parcheggi; l'implementazione caratterizzazione acustica; ricerca di aree di deposito.
40. Con nota prot. n. 339314 del 31 ottobre 2017, il RUP ha comunicato l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, con le modalità stabilite dall'art. 14 bis, c. 1, della medesima Legge, ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta propedeutici all'approvazione del Progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;
41. Con determinazione conclusiva prot. 206366 del 12 giugno 2018, il RUP, ha stabilito che gli atti e i documenti richiamati nella medesima determinazione, assunti agli atti della Conferenza, tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, costituiscono determinazione conclusiva favorevole alla Conferenza dei Servizi;
42. il Concessionario, su richiesta del RUP, ha predisposto specifici fascicoli progettuali delle singole varianti individuate nello sviluppo progettuale del Progetto definitivo, derivanti dal recepimento delle richieste della Stazione Appaltante esplicitate nei verbali degli incontri tecnico-amministrativo-sanitari sullo sviluppo del Progetto definitivo, delle prescrizioni della Conferenza di Servizi preliminare, nonché delle richieste di modifiche/integrazioni del soggetto incaricato della verifica;
43. una prima stesura dei fascicoli delle varianti è stata oggetto di disamina da parte del Concedente nel corso della riunione tenutasi in data 16 marzo 2018 presso la sede del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro tra il Concessionario, l'Amministrazione ed il Commissario stesso, nel corso della quale sono stati analizzati gli elaborati progettuali trasmessi dal Concessionario. In esito alla suddetta riunione sono state fornite al Concessionario indicazioni per la modifica/integrazione degli elaborati progettuali;
44. un aggiornamento dei fascicoli progettuali è stato oggetto di disamina e di ulteriori richieste di modifiche/integrazioni nel corso della successiva riunione tenutasi in data 6 giugno 2018 presso la sede del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro tra il Concessionario, l'Amministrazione ed il Commissario stesso;
45. l'elaborazione dei fascicoli delle varianti è proseguito fino al mese di gennaio 2019, con la definitiva individuazione delle Varianti normative e delle Varianti richieste da estrapolare dal Progetto definitivo completo;
46. le varianti apportate a seguito di variazioni normative intervenute sono le seguenti:

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

- **VN.01** - *Adeguamento normativo CEI 64-8* - Nell'agosto 2015 la norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua", nella sezione 7 (Locali medici).
- **VN.02** - *Adeguamento normativo D.Lgs. n.106 del 16.06.2017* "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE" - Adeguamento cavi.
- **VN.03** - *Adeguamento normativo D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011* "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 CE e 2003/30/CE" - Aumento numero di pannelli fotovoltaici.
- **VN.04** - *Adeguamento normativo UNI EN 1838 del settembre 2013* "Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza" - Illuminazione antipanico ai servizi igienici per disabili.
- **VN.05** - *Adeguamento normativo D. Lgs. 106 del 16.06.2017* "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE" - Adeguamento rivestimento isolante per le tubazioni.
- **VN.06** - *Adeguamento normativo della norma UNI 9795 di ottobre 2013* "Sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione automatica di incendio - Progettazione, installazione ed esercizio" -
- **VN.07** - *Adeguamento normativo della Deliberazione del 2 Maggio 2013 dell'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS* "Regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa tensione, a decorrere dall'anno 2016" - Ridimensionamento dei rifasatori.
- **VN.08** - *Adeguamento normativo del Regolamento UE n. 548 del 21 maggio 2014* "Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi" - Modifiche ai trasformatori con una potenza minima di 1kVA.
- **VN.09** - *Adeguamento normativo Regolamento UE 1253/2014 della Commissione del 07.07.2014* - Adeguamento UTA, al fine di ridurre i consumi energetici.
- **VN.10** - *Adeguamento normativo EN 81-20* "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per persone e cose accompagnate da persone" e *EN 81-50* "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori" dell'agosto 2014 - Adeguamento regole di sicurezza per gli ascensori.

47. le varianti apportate a seguito di richieste dell'Amministrazione sono le seguenti:

- **VR.01** - *Modifiche delle fondazioni del fabbricato principale.*
- **VR.02** - *Raccolta ed immagazzinamento acque zenitali.*
- **VR.03** - *Reparto malattie infettive.*
- **VR.05** - *Realizzazione del Centro Gestione delle Emergenze.*
- **VR.06** - *Implementazione dei sistemi informativi e della realizzazione del locale centro elaborazione dati.*
- **VR.07** - *Protezione dalla legionella sugli impianti di climatizzazione.*
- **VR.08** - *Miglioramento proprietà meccaniche del terreno di riporto.*
- **VR.09** - *Vie di esodo verticali aggiuntive.*
- **VR.10** - *Piano di monitoraggio ambientale.*
- **VR.11** - *Sistema drenante dei parcheggi.*
- **VR.12** - *Variante architettonica, impiantistica, funzionale.*

48. Con atto per Notar Bianca Lopez del 17/12/2019, Rep. n° 21952, Racc. 8025, l'Impresa Carchella Spa ha venduto e trasferito alla Costruzioni Procopio Srl, che ha accettato ed acquistato, le azioni detenute nella società Vibo Hospital Service Spa con i seguenti termini e condizioni:

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

- a) numero 375.000 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, pari al 15% del capitale sociale, vengono vendute con efficacia immediata dalla sottoscrizione del presente contratto;
- b) numero 25.000 azioni del valore nominale di Euro 1, pari all'1% del capitale sociale vengono vendute sotto la condizione sospensiva dell'emissione del certificato di collaudo delle opere o alla presa in consegna anticipata delle stesse, in base ed in conformità del disposto dell'art. 156, comma III, del D.Lgs 163/2006 e ssmmii;
49. Dopo vari rapporti di verifica intermedi nei quali sono stati indicati chiarimenti/integrazioni/modifiche sugli elaborati progettuali esaminati e una riunione in contraddittorio, necessaria per dirimere le situazioni di disaccordo tra progettisti ed il verificatore, la Società Rina Check ha emesso il rapporto di verifica finale sulle varianti n. 17417-RC29 in data 22 giugno 2020 ed il rapporto di verifica finale sul progetto definitivo n. 17417-RC30 in data 22 giugno 2020, entrambi acquisiti al prot. 214982 del 1 luglio 2020;
50. Relativamente alle "Varianti richieste" ed alle "Varianti normative", previo esame delle analisi prezzo redatte dal Concessionario dal punto di vista metodologico e nel merito, la Regione Calabria ha elaborato specifiche ed autonome analisi dei prezzi, al fine di poter approvare o proporre osservazioni su ogni singolo nuovo prezzo, attraverso un confronto con i prezzi del prezzario regionale 2013 e di mercato, nel rispetto dell'art. 32, comma 2 del DPR 207/2010, e delle scelte progettuali;
51. Al fine di definire i nuovi prezzi da adottare, si sono tenute delle riunioni tra Concedente e Concessionario, che si sono concluse il 20.07.2020, durante le quali si è dato atto della definizione in contraddittorio dei nuovi prezzi relativi alle varianti/opere complementari del Progetto definitivo, riportati nella tabella allegata al verbale sottoscritto dalle parti;
52. Con il citato Ordine di Servizio n. 3 del 15 maggio 2017, il RUP ha disposto, tra l'altro, che il Concessionario, nello sviluppo della progettazione definitiva, valuti ed espliciti l'impatto sul PEF di progetto delle soluzioni progettuali adottate nonché di quelle da adottare per il recepimento delle richieste della Stazione Appaltante esplicitate nei verbali degli incontri tecnico-amministrativo-sanitari sullo sviluppo del Progetto definitivo, delle prescrizioni della Conferenza di Servizi preliminare, nonché delle richieste di modifiche/integrazioni del soggetto incaricato della verifica;
53. Dopo la conclusione della fase di verifica del Progetto definitivo e delle varianti, il Concessionario con nota prot. 282735 del 7 settembre 2020, ha trasmesso il PEF di Riequilibrio della Concessione;
54. Il Concessionario ha richiesto la revisione del Piano Economico-Finanziario di contratto di Concessione per il venire meno delle condizioni di equilibrio originarie, per fatti a lui non imputabili, e non rientranti nel rischio trasferito. In particolare, ha fondato le sue richieste sui seguenti "fattori di disequilibrio":
- Slittamento dell'inizio dei lavori per fatti non imputabili al Concessionario;
  - Norme e prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta;
  - Varianti richieste dal Concedente (es. opere di adeguamento tecnico, rimodulazione del piano sanitario);
  - Variazione del regime tributario successivamente alla presentazione dell'Offerta;
  - Maggiorazione degli oneri di manutenzione straordinaria degli arredi;
55. In coerenza con le previsioni contrattuali di cui all'art. 11.2 e per i motivi sopra evidenziati, il Concessionario ha chiesto la revisione del Piano Economico-Finanziario con le seguenti "Leve di Riequilibrio":
- Contributo pubblico;
  - Corrispettivo di disponibilità per le opere;
  - Corrispettivo di disponibilità per le apparecchiature biomediche;
  - Corrispettivo per i servizi No Core.
56. Nel corso di numerose riunioni di contraddittorio tra il Concessionario ed il Concedente, per il confronto sui criteri adottati per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, sono stati effettuati i preliminari controlli sull'impostazione del piano economico finanziario di riequilibrio della Concessione, sono state analizzate le modalità adoperate per l'attualizzazione dei costi del progetto principale e delle varianti, ed è stata analizzata ogni singola richiesta del Concessionario dal punto di vista contrattuale e giuridico, tenendo conto della necessaria invarianza della ripartizione del rischio rispetto al contratto già stipulato;
57. Il Concessionario ha trasmesso uno specifico parere giuridico-legale, sono state anche organizzate specifiche riunioni per dirimere interpretazioni differenti di natura giuridica e contrattuale e sono state fornite al

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

Concessionario le interpretazioni di carattere giuridico e contrattuale del Concedente nonché i risultati attesi dall'Amministrazione;

58. Con nota prot. 147360 del 30.03.2021 è stata inviata al Dipartimento per la Programmazione Economica (DIPE) una richiesta di parere sul PEF di riequilibrio, ai sensi dell'art. 1, comma 589 della legge 28 dicembre 2015, n.208, unitamente ad una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle procedure;
59. Con nota prot. 229169 del 19.05.2021 il DIPE ha trasmesso il proprio positivo parere, provvisto di alcune raccomandazioni.
60. Il Concessionario ha riscontrato le osservazioni del DIPE con note del 1 (prot. 079-21), 17 (prot. 085-21) e 30 giugno (prot. 088-21) 2021, condivise dalla Concedente.
61. Con provvedimento del \_\_\_\_\_ il Concedente ha autorizzato/ratificato la cessione delle quote, ai sensi dell'art. 6.2 del contratto di Concessione, da parte dell'Impresa Carchella spa in favore della Costruzioni Procopio srl.
62. Con decreto/DCA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Piano Economico Finanziario di Riequilibrio e, tra l'altro, è stato dato atto di aver adempiuto alle raccomandazioni prodotte dal DIPE, fatte salve le osservazioni formulate dal Concessionario.
63. Con decreto/DCA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Progetto definitivo;
64. Con decreto/DCA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Progetto esecutivo;

Tanto premesso, richiamati in ogni caso gli atti, i documenti e la corrispondenza intercorsa tra le Parti e con gli Enti interessati, si conviene e si stipula quanto segue.

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 1 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione.
2. I documenti contrattuali sopra richiamati, depositati presso il Concedente e che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e si intendono qui integralmente richiamati.
3. I fatti ed i documenti di cui alle premesse che precedono e, quindi, il lungo lasso di tempo decorso dalla pubblicazione del bando e le sostanziali variazioni apportate al progetto posto a base di gara -che hanno determinato, fra l'altro, l'approvazione del PEF di Riequilibrio, nonché l'opportuno adeguamento al parere del DIPE acquisito al prot. 229169 del 19.05.2021 - impongono l'integrazione e/o l'aggiornamento delle previsioni di cui al Contratto di Concessione nei termini che seguono: si ravvisa, infatti, la necessità di esplicitare aspetti di dettaglio e agevolare lo svolgimento di attività operative previste nel contratto originario, per renderlo coerente con il tempo decorso e con le mutate esigenze e disponibilità.
4. In particolare, con il presente atto si andranno ad integrare e/o ad aggiornare esclusivamente gli articoli oggetto di revisione, precisandosi che il Contratto e l'Atto aggiuntivo, dovranno, in ogni caso, essere letti ed interpretati unitariamente privilegiandosi, in caso di contrasto, le previsioni di cui al presente Atto Aggiuntivo.
5. In quest'ottica, le Parti concordano espressamente che, in deroga a quanto disposto all'art. 2 della Convenzione originaria, i termini di seguito indicati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito attribuito:

**Convenzione o Contratto (o presente Convenzione o presente Contratto)** indica il contratto di concessione, stipulato tra le Parti in data 12 settembre 2014 ed i documenti contrattuali ad esso allegati, così come integrato e modificato dal presente Atto aggiuntivo e dai documenti ad esso allegati;

**Cronoprogramma** indica il programma di cui al Documento [3] della Convenzione del 12.09.2014, così come aggiornato e modificato nel Progetto esecutivo approvato dal Concedente, allegato al presente Atto Aggiuntivo sub n. ...;

**Periodo di Concessione** indica il periodo corrispondente alla durata della Convenzione, come indicato nel Piano Economico Finanziario e nei successivi aggiornamenti e/o revisioni effettuati ai sensi della Convenzione;

**Piano Economico Finanziario o Piano Economico Finanziario di Riequilibrio o PEF di Riequilibrio** indica l'elaborato oggetto di revisione ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, approvato dal Concedente in data \_\_\_\_\_, contenente l'esplicitazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione delle Opere per il Periodo di Concessione, allegato al presente Atto Aggiuntivo sub n. \_\_\_\_\_, e i successivi aggiornamenti e/o revisioni effettuati ai sensi della Convenzione;

**Matrice dei Rischi** indica la matrice dei rischi allegata al presente atto aggiuntivo, contenente l'elencazione sintetica della ripartizione dei rischi della Concessione, desumibile dal Contratto di Concessione stipulato tra le Parti in data 12 settembre 2014, dai documenti ad esso allegati e dal presente Atto Aggiuntivo.

**Progetto preliminare aggiornato:** indica l'insieme dei documenti, elaborati, relazioni, ecc.. così come approvati con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017;

**Servizi Aggiuntivi:** indica i servizi commerciali, ulteriori e complementari, proposti dal Concessionario e specificati in Offerta (Documento 1.2.c-1.2.d), che di seguito si elencano: personal assistance, asilo nido, distributori automatici di bevande e snack, studi medici per attività intramoenia, organizzazione e gestione eventi e spazi espositivi.

**Varianti richieste:** sono le varianti introdotte nel Progetto definitivo a seguito di richieste da parte del Concedente o da enti o a seguito di prescrizioni di enti autorizzativi.

**Varianti normative:** sono le varianti introdotte a seguito di aggiornamenti normativi intervenuti dalla data di presentazione dell'Offerta (gennaio 2012) alla data di consegna al Concedente del Progetto definitivo (29 settembre 2017).

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## 5 DURATA DEL CONTRATTO

1. La Concessione ha una durata rimanente di 28 anni e 3 mesi per l'esecuzione delle Opere e la gestione dei Servizi, di cui 3 anni relativi a Lavori, Collaudi e Trasferimenti e 25 anni e 3 mesi per la gestione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fatti salvi i casi di proroga disciplinati nei successivi articoli.

## 6 SOCIETA' DI PROGETTO

### 6.1 SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del Codice ed ha un capitale sociale di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) interamente sottoscritto e versato nella misura prevista dalle vigenti norme;
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di progetto è, alla data odierna, così suddivisa tra i suoi soci:

|   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| - | Guerrato S.p.A.             | 68% |
| - | Costruzioni Procopio s.r.l. | 31% |
| - | Impresa Carchella S.p.A.    | 1%  |
- c) la presente Convenzione costituisce per il Concessionario fonte di obbligazioni per il medesimo vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
- d) il Concessionario è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- e) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- g) il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Concessione, è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- h) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il Concessionario e per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.

Le Parti si danno atto fin d'ora che la partecipazione al capitale sociale della Società di progetto, prima che si proceda all'avvio dei lavori, potrà essere così suddivisa tra i suoi soci:

|   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| - | Guerrato S.p.A.             | 98 %; |
| - | Costruzioni Procopio s.r.l. | 1%;   |
| - | Impresa Carchella S.p.A.    | 1%    |

ovvero in diversa composizione in caso di subentro, a quella data, di una Istituzione Finanziaria.

I soci della Società di progetto si riservano, infatti, di cedere parte delle proprie quote sociali ad una banca od altro investitore istituzionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6.2, comma 2, della

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

Convenzione e dall'art. 156 del Codice, fermo restando che Guerrato si impegna a mantenere in ogni caso la quota minima del 51% delle quote societarie.

2. Il Concessionario si impegna altresì:

- a) a comunicare la composizione azionaria della Società, quale risulta dal libro dei soci, e i suoi successivi mutamenti e a trasmettere al Concedente il testo dello Statuto vigente e le sue eventuali modificazioni;
- b) a trasmettere annualmente al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo;
- c) a consegnare, copia del contratto di finanziamento e dei suoi allegati rilevanti, stipulato dalla Società di progetto con gli Enti finanziatori, incluso il relativo piano economico finanziario, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione.

### 6.2 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' DI PROGETTO

1. E' consentito il mutamento della compagine sociale della Società di progetto laddove ciò non sia contrario alla normativa vigente applicabile. In ogni caso:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di progetto e a garantire il buon adempimento degli obblighi di quest'ultimo sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle Opere, conformemente a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, del Codice;
- b) il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché ogni altra operazione che impatti sull'assetto societario della Società di progetto è sempre possibile, previo necessario gradimento del Concedente, che potrà essere negato a fronte della riscontrata insussistenza e/o diminuzione dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale nonché di professionalità ed affidabilità dei soci subentranti rispetto ai soci cedenti, così come richiesti ai fini dell'aggiudicazione della Concessione e come di volta in volta necessari per legge ed ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario, pena l'inefficacia di tali mutamenti, dovrà comunicare per iscritto al Concedente siffatti mutamenti societari almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per essi, indicando il nominativo dei nuovi soggetti subentranti e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo ai nuovi soci, ai fini della preventiva autorizzazione.
- c) l'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto da parte di un nuovo socio è sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Anche in tale eventualità, il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e di gradimento del Concedente, e dovrà essere applicata la procedura di comunicazione di cui alla precedente lett. b).

2. Al di fuori dei casi di cui alle precedenti lett. a), b) e c), il Concedente prende atto della facoltà concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare nella, e uscire dalla, compagine azionaria della Società di progetto, previa comunicazione al Concedente, pena l'inefficacia di tali mutamenti, almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data prevista per il perfezionamento di tali atti.

3. Nelle ipotesi, consentite dal Codice, di cessione di quote/azioni della Società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra, e previa comunicazione al Concedente.

4. La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale della Società di progetto, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni di azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti/riduzioni di capitale e cessioni di partecipazioni sociali effettuate nell'ambito di operazioni straordinarie, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente, che non potrà essere

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle operazioni detengono il controllo del Concessionario. A tal fine, il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Concedente l'operazione straordinaria suddetta, producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal Codice. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza che sia intervenuta opposizione da parte del Concedente, l'operazione straordinaria suddetta produrrà, nei confronti del Concedente, tutti gli effetti ad essa attribuiti dalla legge, ai sensi dell'art. 116, comma 3, del Codice.

5 Non è ammessa la cessione del Contratto.

## 7 CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

### 7.1 CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico-Finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e sintetizzati negli Indicatori di Equilibrio della Concessione, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario di Riequilibrio. In particolare, costituiscono presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario l'importo dell'investimento, pari a Euro 152.177.424,64 (IVA esclusa), come da Piano Economico Finanziario di Riequilibrio, e la durata prevista per la gestione pari a 25 anni e 3 mesi.

Il predetto importo relativo all'investimento è da intendersi forfettario ed immodificabile anche nel caso in cui lo sviluppo della progettazione nella fase di predisposizione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo determinasse nei relativi computi metrici estimativi importi maggiori, fatto salvo il caso di varianti approvate ai sensi del successivo art. 17.3.

Detto importo è riferito alla data stimata di consegna dei lavori come previsto nel PEF di riequilibrio. In caso di ritardo della consegna dei lavori non dipendente dal fatto del Concessionario, per un periodo superiore a sei mesi rispetto alla data indicata nel PEF di Riequilibrio, lo stesso importo dovrà essere aggiornato alla effettiva data di inizio lavori, quando sarà noto il corretto dato ISTAT FOI rilevato mensilmente, con conseguente aggiornamento del PEF di Riequilibrio.

2. In conformità al disposto dell'art. 143 del Codice, a titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente le Opere realizzate per tutto il Periodo di Concessione, salvo quanto diversamente stabilito per le Apparecchiature biomediche, ricevendo a fronte di tale gestione, con cadenza trimestrale, un corrispettivo costituito da tre componenti, il Corrispettivo di Disponibilità per le Opere, il Corrispettivo integrativo di disponibilità per le Apparecchiature biomediche e il Corrispettivo per i Servizi no-core, secondo quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario, da corrispondersi in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura relativa al trimestre di riferimento.

3. Al Concessionario viene, altresì, attribuito il diritto di sfruttare economicamente le aree a destinazione commerciale, i locali adibiti a bar e caffetteria, nonché la gestione dei Servizi soggetti a Tariffa (parcheggi per esterni), i Servizi aggiuntivi, come individuati dalla Documentazione progettuale, nell'Offerta del Concessionario e nel PEF di Riequilibrio.

4. Tale diritto di gestione, conformemente a quanto previsto dall'art. 143, comma 4 del Codice, è accompagnato dalla corresponsione di un Contributo.

5. La ripartizione dei rischi contrattuali, disciplinati dal Contratto di Concessione stipulato tra le Parti in data 12 settembre 2014, dai documenti ad esso allegati e dal presente Atto Aggiuntivo è sintetizzata, in modo non necessariamente esaustivo, nella Matrice dei Rischi allegata al presente Atto Aggiuntivo. Tale Matrice dei Rischi non ha alcun effetto novativo e, in caso di conflitto tra i documenti contrattuali (Contratto di Concessione stipulato tra le Parti in data 12 settembre 2014, documenti ad esso allegati e il presente Atto Aggiuntivo) e la Matrice dei Rischi, prevarranno i primi.

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## 7.2 CONTRIBUTO IN CORSO D'OPERA

1. A titolo di prezzo ex articolo 143, comma 4 del Codice, il Concedente si impegna a corrispondere, in corso d'opera al Concessionario una somma pari ad Euro 93.831.203,78 (IVA esclusa). Il Contributo per le opere da contabilizzare a corpo, per la quota destinata alle Opere, sarà corrisposto in corso d'opera in base all'avanzamento delle attività nella misura pari al 90 % (novanta per cento) del valore delle spese tecniche e delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), fino alla concorrenza del valore offerto, conformemente a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario. La quota destinata alle Apparecchiature biomediche sarà corrisposta in funzione dell'installazione delle stesse, come documentata dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), nella misura massima del 90 % (novanta per cento) del valore delle stesse e fino alla concorrenza del valore offerto, conformemente a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario.

2 In particolare, quanto alle spese tecniche – sia relative al progetto principale sia relative alle varianti -, il prezzo sarà corrisposto nella misura pari al 90 % (novanta per cento) del valore delle spese tecniche, conformemente a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario di Riequilibrio, secondo le seguenti modalità:

- a) all'approvazione del Progetto definitivo, nella misura pari al 29% (ventinove per cento) del relativo valore indicato nel PEF di Riequilibrio;
- b) all'approvazione del Progetto esecutivo, nella misura pari al 16% (sedici per cento) del relativo valore indicato nel PEF di Riequilibrio; nel caso in cui il Concedente si avvalga della facoltà di procedere all'approvazione del progetto per stralci, la percentuale verrà commisurata alla parte di progetto approvata;
- c) per la quota di spese tecniche relative all'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in funzione dell'avanzamento delle attività secondo quanto risultante dai SAL, nella misura pari al 55% (cinquantacinque per cento) del relativo valore indicato nel PEF di Riequilibrio, conformemente a quanto previsto nello stesso.

3 Con cadenza mensile, la Direzione dei Lavori trasmette il SAL al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione, ove nulla osti, provvederà ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori e ad emettere il relativo certificato di pagamento. Con la medesima cadenza mensile, la Direzione dei Lavori trasmetterà il relativo SAL, non soggetto a contributo pubblico, al Responsabile del Procedimento, il quale, entro 45 giorni dalla data di ricezione, ove nulla osti, provvederà ad approvare il S.A.L.

4. Il mandato di pagamento sarà emesso nei successivi 60 (sessanta) giorni.

5. I pagamenti, a prescindere dalle modalità e dai termini di corresponsione, saranno in ogni caso condizionati al rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione con riferimento ai lavori.

## 7.3 CORRISPETTIVI DI DISPONIBILITÀ E CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE

### 7.3.1 CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ PER LE OPERE E CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ INTEGRATIVO PER LE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

1 Con decorrenza dal Collaudo o dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere, il Concedente corrisponderà al Concessionario, con cadenza trimestrale:

- a) un Corrispettivo di Disponibilità per le Opere, per l'intera durata della gestione, pari ad € 6.983.817,18, (valori al 01.07.2024 come da PEF di riequilibrio) al netto dell'IVA applicabile nella misura del 22% (ventidue per cento) salva diversa determinazione dell'Amministrazione finanziaria, da corrispondersi in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre solare di riferimento;
- b) un Corrispettivo di disponibilità integrativo per le Apparecchiature biomediche, per i primi 8 (otto) anni di gestione, pari ad Euro 1.333.087,10, (valori al 01.07.2024 come da PEF di riequilibrio) al netto dell'IVA applicabile nella misura del 22% (ventidue per cento) salva diversa determinazione

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

dell'Amministrazione finanziaria, da corrispondersi in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre solare di riferimento.

2 Il Corrispettivo di Disponibilità per le Opere e il Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle Apparecchiature biomediche saranno corrisposti dal Concedente nella misura di volta in volta maturata ai sensi della Convenzione, indipendentemente da qualsiasi sospensione o altra vicenda afferente i Servizi no-core, fatte salve, in ogni caso, le fattispecie di cessazione anticipata della Convenzione per le cause ivi tipizzate.

3 Il Corrispettivo di Disponibilità per le Opere potrà essere oggetto di rettifica secondo le modalità e nei tempi indicati nel Documento [9] allegato alla Convenzione. Il Corrispettivo per la disponibilità delle Apparecchiature biomediche sarà invece oggetto di rettifica secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gestione (Documento [8]) allegato alla Convenzione. La rettifica del Corrispettivo verrà inoltre effettuata in base all'effettiva installazione delle attrezzature biomediche.

4 L'Azienda provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione per tutto il Periodo di Concessione le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità per le Opere e al Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle Apparecchiature biomediche, oltre che per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo per i Servizi no-core.

5 Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità per le Opere e del Corrispettivo integrativo, la Regione Calabria, nell'assegnazione delle risorse all'Azienda Sanitaria, provvederà ad apporre apposito vincolo di destinazione per l'importo corrispondente al pagamento dei Corrispettivi di cui sopra. Ciò premesso, per meglio garantire l'adempimento dei propri impegni di pagamento in relazione ai Corrispettivi di Disponibilità in favore del Concessionario ai sensi della Convenzione, l'Azienda provvederà a conferire al proprio Tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, utilizzando il modello di cui al Documento [11] allegato alla Convenzione, in quanto conferito anche nell'interesse del Concessionario, debitamente accettato dal Tesoriere, affinché quest'ultimo paghi, alle scadenze concordate nella Convenzione, le somme spettanti al Concessionario medesimo.

### 7.3.2 CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE

1 A titolo di remunerazione per l'erogazione dei Servizi no-core, il Concedente corrisponderà al Concessionario, con cadenza trimestrale, un corrispettivo determinato secondo quanto indicato nei successivi paragrafi, sulla base delle prestazioni di cui al Disciplinare di Gestione per tutto il Periodo di Concessione.

2 Il corrispettivo è dato dalla somma dei pagamenti da effettuarsi in relazione ai singoli Servizi no-core, come disciplinato nella presente Convenzione e nei Documenti contrattuali, in funzione dei volumi e della qualità delle prestazioni erogate, tenuto conto delle eventuali penalità applicate. Gli importi di cui alla Tabella che segue sono espressi a valori al 30.10.2020 come da PEF di riequilibrio. Le Parti prendono atto che prima dell'avvio dei servizi, dovranno essere valutati i maggiori costi dei servizi (e quindi dei relativi ricavi) relativi all'attivazione del nuovo reparto di malattie infettive.

| Articolazione del servizio   | Driver       | Quantità | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo annuo (IVA esclusa) | Importo trimestrale (IVA esclusa) | IVA |
|--|--------------|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|
| <b>Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti</b>  |              |          |                               |                            |                                   |     |
| Preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente | n° pasti     | 155.990  | 6,05                          | 943.017,47                 | 235.754,37                        | 10% |
| Preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente     | n° colazioni | 81.101   | 1,55                          | 125.602,31                 | 31.400,58                         | 10% |

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

|  |  |         |            |                     |                   |     |
|--|--|---------|------------|---------------------|-------------------|-----|
| Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service  | n° pasti   | 36.735  | 6,26       | 229.816,11          | 57.454,03         | 4%  |
| Ristoro donatori/dializzati  | n° pasti   | 12.264  | 2,08       | 25.556,47           | 6.389,12          | 10% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>1.323.992,36</b> | <b>330.998,09</b> |     |
| <b>Servizio Lavanderia, Materasseria e Guardaroba</b>  |  |         |            |                     |                   |     |
| Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana   | gg degenza   | 84.590  | 3,65       | 308.754,87          | 77.188,72         | 22% |
| Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata  | gg di presenza                                     | 206.976 | 1,20       | 248.061,40          | 62.015,35         | 22% |
| Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali)   | n° lavaggi   | 1.553   | 21,20      | 32.917,25           | 8.229,31          | 22% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>589.733,52</b>   | <b>147.433,38</b> |     |
| <b>Servizio Ritiro e Smaltimento Rifiuti e Gestione Isola Ecologica</b>  |  |         |            |                     |                   |     |
| Ritiro e trasporto smaltimento rifiuti sanitari e non (comprensivo della fornitura dei contenitori) e gestione isola ecologica   | kg/anno - cfr<br>Tavola di<br>dettaglio per<br>CER | 223.124 | 1,30       | 288.949,05          | 72.237,26         | 22% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>288.949,05</b>   | <b>72.237,26</b>  |     |
| <b>Servizio di Pulizie e Sanificazione</b>   |  |         |            |                     |                   |     |
| Basso rischio  | mq/anno  | 16.418  | 19,90      | 326.710,43          | 81.677,61         | 22% |
| Basso rischio (scale e connettivi)   | mq/anno  | 7.985   | 16,76      | 133.808,53          | 33.452,13         | 22% |
| Basso rischio (locali tecnologici)   | mq/anno  | 8.737   | 6,28       | 54.904,02           | 13.726,01         | 22% |
| Medio rischio  | mq/anno  | 19.281  | 42,74      | 823.990,02          | 205.997,51        | 22% |
| Alto rischio   | mq/anno  | 11.374  | 64,42      | 732.677,32          | 183.169,33        | 22% |
| Aree esterne e verdi   | mq/anno  | 54.220  | 1,77       | 96.010,90           | 24.002,72         | 22% |
| Servizio di pulizia straordinaria  | monte ore/anno                                     | 1.000   | 19,90      | 19.899,48           | 4.974,87          | 22% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>2.188.000,70</b> | <b>547.000,18</b> |     |
| <b>Servizio di logistica integrata e ausiliario</b>  |  |         |            |                     |                   |     |
| Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione beni)  | monte ore/anno                                     | 5.000   | 19,38      | 96.906,37           | 24.226,59         | 22% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>96.906,37</b>    | <b>24.226,59</b>  |     |
| <b>Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza</b>  |  |         |            |                     |                   |     |
| Servizio di portierato, controllo accessi, vigilanza (non armata) e videosorveglianza  | Canone/anno  | 1       | 593.394,34 | 593.394,34          | 148.348,58        | 22% |
| <b>Totale</b>  |  |         |            | <b>593.394,34</b>   | <b>148.348,58</b> |     |
| <b>Servizi manutentivi e di gestione calore</b>  |  |         |            |                     |                   |     |
| Manutenzione edile, impianti meccanici, elettrici, speciali, elevatori, reflui, attrezzature fisse, arredi, impianti gas medicali, parcheggio aree esterne e gestione calore | mq/anno  | 63.795  | 48,80      | 3.113.447,76        | 778.361,94        | 22% |

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

|                                   |                      |  |  |              |              |  |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|--|
| Totale                            |                      |  |  | 3.113.447,76 | 778.361,94   |  |
| <b>TOTALE<br/>SERVIZI NO-CORE</b> | <b>CORRISPETTIVO</b> |  |  | 8.194.424,11 | 2.048.606,03 |  |

3 Il corrispettivo sarà corrisposto a far data dalla Presa in consegna anticipata delle Opere ovvero dal Collaudo, secondo le tempistiche riportate nel Piano Economico-Finanziario e nel Cronoprogramma, in funzione dei volumi e delle prestazioni effettivamente erogate, a 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

4 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza di ogni trimestre, il Concessionario fornirà al Concedente una relazione con l'indicazione dei Servizi no-core prestati e delle relative quantità prestate con riferimento a ciascuno di questi sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di Gestione, di cui al Documento [8] allegato alla Convenzione, e l'indicazione del conseguente importo dovuto a titolo di Corrispettivo per i Servizi no-core. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione di tale relazione, il Concedente potrà chiedere in ogni caso eventuali chiarimenti circa le determinazioni del Concessionario e/o sollevare eccezioni. In tale ultimo caso, il Concedente ed il Concessionario avranno un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni per rideterminare bonariamente in contraddittorio l'esatto importo del Corrispettivo per i Servizi no-core relativo al trimestre di riferimento. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla determinazione del Corrispettivo per i Servizi no-core entro il termine di cui sopra, la determinazione effettuata da parte del Concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore manifesto.

5 Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del primo trimestre, il Concedente corrisponderà al Concessionario un acconto pari al 80% (ottanta per cento) del Corrispettivo per i Servizi no-core relativo al primo trimestre, sulla base di quanto stimato dal Concedente e dal Concessionario sulla base dei contenuti del Piano Economico-Finanziario e del Disciplinare di Gestione.

6 Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre successivo al primo, e per tutto il Periodo di Concessione, il Concedente corrisponderà al Concessionario l'eventuale conguaglio sul precedente acconto del Corrispettivo per i Servizi no-core (quale eventualmente risultante dall'operazione di determinazione di cui al successivo comma) più un acconto relativo al trimestre di riferimento pari al 80% (ottanta per cento) dell'ultimo Corrispettivo per i Servizi no-core oggetto di determinazione corrisposto con riferimento al trimestre precedente.

7 Qualora dalla determinazione del Corrispettivo per i Servizi no-core dovesse risultare che l'importo effettivamente dovuto dal Concedente al Concessionario relativamente al trimestre precedente fosse inferiore all'acconto ricevuto sul trimestre di riferimento, il Concedente avrà diritto a compensare quanto eventualmente a lei dovuto con l'acconto da corrispondere in pari data relativo al trimestre di riferimento.

### 7.4 TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTENTI

1 Per tutto il periodo di vigenza della Convenzione, il Concessionario si impegna ad applicare, per l'erogazione dei Servizi soggetti a tariffa (gestione parcheggio per esterni), le Tariffe indicate nel Piano Economico Finanziario di Riequilibrio, determinate secondo i criteri ivi indicati, espresse a valori al 30.10.2020 come da PEF di Riequilibrio e di seguito riportate:

| Tariffe applicate al parcheggio         | (valori 2020, IVA inclusa)* |
|---|-----------------------------|
| Tariffa oraria                          | € 0,50                      |
| Tariffa mezza giornata (entro le 4 ore) | € 1,66                      |

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

|  |        |
|--|--------|
| Tariffa giornata intera (oltre le 4 ore) | € 2,50 |
|--|--------|

\*IVA aggiornata al 22%

2 Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe anche ad eventuali terzi affidatari della gestione dei Servizi.

## 7.5. MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DELLE TARIFFE

1 Il Corrispettivo di Disponibilità per le Opere e il Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle Apparecchiature biomediche, espresso a valori al 01.07.2024 come da PEF di Riequilibrio, sarà adeguato nella misura pari alla variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.

2 Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del Corrispettivo per Servizi no-core, i prezzi unitari di cui alla tabella riportata all'art. 7.3.2 potranno essere adeguati dal Concessionario, ai fini del calcolo del Corrispettivo per i Servizi no-core, nella misura pari alla variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nei precedenti dodici mesi (ISTAT-FOI senza tabacchi).

3 Le Tariffe, espresse a valori al 30.10.2020 come da PEF di Riequilibrio, potranno essere adeguate dal Concessionario nella misura della variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi). Pertanto, all'inizio di ogni anno solare di gestione, le Tariffe potranno essere adeguate nella misura della variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nei precedenti dodici mesi (ISTAT-FOI senza tabacchi).

4 Ai fini del calcolo degli adeguamenti di cui ai precedenti commi e degli adeguamenti previsti nel Disciplinare di Gestione, il Concessionario presenterà al Concedente il calcolo di detto adeguamento entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'anno solare di gestione. Nei successivi 60 (sessanta) giorni, il Concedente autorizzerà l'adeguamento proposto a valere sui Corrispettivi di Disponibilità e sul Corrispettivo per i Servizi no-core da corrispondersi nell'anno in corso, o comunicherà le proprie osservazioni. Qualora il Concedente non formuli osservazioni entro tale termine, la determinazione effettuata da parte del Concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore manifesto.

5 L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.

## 13 MODALITA' E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

1. Il Concessionario si impegna:

- a) a redigere il Progetto definitivo in conformità al Progetto preliminare e a trasmetterne copia al Concedente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine di servizio del RUP di avvio delle attività, successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) a redigere il Progetto esecutivo in conformità al Progetto definitivo, sulla base delle indicazioni del Concedente e di quelle emerse in sede di Conferenza di servizi, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine di servizio del RUP di avvio dell'attività a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto definitivo da parte del Concedente; in sede di definizione del cronoprogramma del Progetto definitivo, le Parti potranno tuttavia concordare che la redazione del Progetto esecutivo venga effettuata per stralci, indicando in tal caso i relativi termini;

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

- c) ad effettuare tutte le verifiche, i rilievi, gli accertamenti, le indagini, le bonifiche (belliche, da amianto e da agenti inquinanti) nonché tutte le ulteriori attività propedeutiche, necessarie all'espletamento dell'attività di progettazione di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) a definire, nell'ambito della tempistica di redazione della Documentazione Progettuale, momenti di confronto, con cadenza settimanale, tra Concedente e Concessionario per verificare lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione e definire le tempistiche di consegna degli elaborati; tale tempistica deve essere trasmessa al Concedente per la preventiva approvazione, conformemente a quanto previsto nel Documento [7];
- e) in sede di predisposizione del Progetto definitivo il Concessionario dovrà fornire, nel rispetto delle specifiche tecniche, indicate in sede di Offerta, con riferimento agli Arredi e Attrezzature e alle Apparecchiature biomediche, un prospetto di tali forniture al fine di una preventiva condivisione e approvazione da parte del Concedente. La specifica di dettaglio delle suddette forniture, che dovrà tenere conto delle richieste del Concedente, verrà concordata sei mesi prima dell'ultimazione delle Opere;
- f) ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle Opere entro e non oltre 1095 giorni dalla data di Consegna delle aree e ad eseguire la fornitura e l'installazione degli Arredi, Attrezzature e Apparecchiature biomediche entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, nonché a rispettare i tempi intermedi di esecuzione dei lavori come da Cronoprogramma allegato sub n. ....; il rispetto dei tempi sarà attestato mediante apposito verbale redatto in contraddittorio dalle Parti;

g) a consegnare al Concedente le Opere:

– in caso di Presa in consegna anticipata di cui al successivo art. 19.3, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, con tutte le Autorizzazioni, di competenza del Concessionario, necessarie per l'utilizzo della struttura;

– diversamente, in conformità a quanto previsto al successivo art. 19.2, comma 5, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di Collaudo;

h) a riservare l'utilizzo delle Opere per tutto il Periodo di Concessione a favore del Concedente, fatta eccezione per le porzioni gestite direttamente dal Concessionario, quali individuate nella Documentazione Progettuale;

i) a presentare, entro 360 (trecentosessanta) giorni antecedenti alla data di avvio prevista per i servizi, un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi, prestazionali e qualitativi di ciascun servizio, inclusi i Servizi aggiuntivi, nel rispetto dei contenuti del Disciplinare di gestione e dell'Offerta, unitamente alla documentazione prevista con riferimento ai singoli Servizi nel Disciplinare di gestione.

2. Ai fini della redazione del Progetto definitivo ed esecutivo, il Concessionario adotterà il prezzario della Regione Calabria, edizione 2013 e, in mancanza di alcuni prezzi nello stesso, il prezzario del DEI – Genio Civile Nuove Costruzioni – edizione agosto 2013. Eventuali nuovi prezzi saranno definiti con le modalità previste dal Nuovo Regolamento.

3. Salvo quanto previsto per il caso di varianti al seguente art. 17, l'ammontare del costo di costruzione delle Opere, come risultante dal Progetto definitivo e dal Progetto esecutivo, non modificherà l'ammontare dell'investimento di cui all'art. 7.1 riconosciuto nel Piano Economico Finanziario di Riequilibrio e non si darà avvio alla procedura di revisione della concessione di cui all'art.11fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 7.1, comma 1, terzo periodo.

4 Ove, in fase di progettazione, siano apportate varianti rispetto al Progetto preliminare a base di concessione:

- a) nessuna variazione degli importi di cui agli artt. 7.2 e 7.3 sarà accordata per il caso di varianti determinate dalla necessità di rispettare le specifiche tecniche ed i requisiti previsti dai Documenti Contrattuali;
- b) gli importi di cui agli artt. 7.2 e 7.3 saranno variati ove le varianti progettuali siano determinate da richieste del Concedente, da determinazioni vincolanti imposte dalla Pubblica Autorità proposte ed accettate dal Concedente, ovvero dalle ipotesi previste all'art.17.3, purché accettate dal Concedente. In tali evenienze si procederà con le modalità di cui all'art. 17.3 comma 5.

# Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

## 17.3 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 132, primo comma, del Codice, come specificati dal Nuovo Regolamento:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle nazionali e regionali in materia di programmazione dell'attività sanitaria nonché le prescrizioni contenute nei provvedimenti eventualmente assunti, per la loro applicazione, dal Concedente;
- b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Nuovo Regolamento, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di loro parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo (così come definiti dall'art. 132, comma 6 del Codice) che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2 Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d) del comma precedente, le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario e autorizzate dal Concedente. In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari desumibili dal prezziario della Regione Calabria vigente al momento della variante e, in mancanza di alcuni prezzi nello stesso, del Prezziario DEI – Genio Civile Nuove Costruzioni vigente al momento della variante.

3 Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione e l'esecuzione dei nuovi lavori e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

4 Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente comunicherà a quest'ultimo le determinazioni in merito alla autorizzazione e approvazione della variante.

5 Al fine di garantire il rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, si potrà attivare la procedura di cui all'art. 11.2, ricorrendo all'adeguamento del Corrispettivo di Disponibilità per le Opere di cui al punto 7.3.1 del presente Contratto. In caso di mancato accordo sull'adeguamento, ovvero nei casi in cui il Concedente lo ritenga opportuno, sarà corrisposto al Concessionario l'importo definito per l'esecuzione dei nuovi lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di variante. La medesima procedura verrà seguita nel caso di varianti approvate nella fase di elaborazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 comma 4, lettera b).

6 Nell'ipotesi di cui al punto e) del precedente comma 1, il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 6 dell'art. 132 del Codice.

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

7. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori e comunque autorizzati dal Concedente per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro di cui al Bando di gara e che non comportino un aumento dell'importo dei lavori.

8. Sono ammesse, nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo indicato per la realizzazione delle Opere, nell'esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle Opere e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi del Codice. In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti o gli Arredi o le Attrezzature, concordando con il Concedente, prima di realizzare tali lavori, il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto esecutivo.

9. Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta del Concedente, di eliminare le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

10. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali in materia.

### **22 PENALI RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

1. In caso di ritardo nella consegna da parte del Concessionario al Concedente del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal presente Contratto e di cui all'art. 13 comma 1, lett. a) e b), si applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto di IVA.

2. Le penali applicate per il ritardo nella consegna del solo Progetto definitivo devono considerarsi intermedie.

3. Le Penali eventualmente irrogate per il ritardo nella consegna del Progetto definitivo verranno restituite qualora il Concessionario recuperi il termine per la consegna del Progetto esecutivo.

4. In caso di ritardo, non giustificato ai sensi del successivo art. 23, nella ultimazione delle Opere e dell'installazione di Arredi, Attrezzature e Apparecchiature biomediche rispetto ai termini stabiliti dal presente Contratto e riportati al precedente art. 13, comma 1 lett. f), si applicherà, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 3 del Regolamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo una penale corrispondente allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) da computare sull'importo totale dei lavori, al netto di IVA, così come risultante dal Progetto esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori, al netto di IVA.

5. Sono altresì previste le seguenti penali intermedie: in caso di ritardo nella realizzazione delle prestazioni contrattuali indicate in corrispondenza di ciascuna scansione temporale di cui al Cronoprogramma (cd. milestone) si applicherà, per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto ai termini stabiliti, una penale corrispondente allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del relativo importo dei lavori; vengono individuati i seguenti termini intermedi:

- i. completamento delle fondazioni: entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna delle Aree interessate dalla realizzazione;
- ii. completamento di elevazioni ed orizzontamenti: entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna delle Aree interessate dalla realizzazione;
- iii. completamento degli infissi esterni e delle facciate: entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna delle Aree interessate dalla realizzazione;

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

iv. completamento degli impianti elevatori e terminali elettrici, meccanici e speciali: entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna delle Aree interessate dalla realizzazione.

6. Le penali intermedie, eventualmente irrogate ai sensi del precedente comma, sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite, qualora il Concessionario, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti le soglie temporali successivamente fissate nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione.

7. Le penali sono intese quali mere sanzioni per il ritardo. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni sopportati dal Concedente a causa del ritardo nella consegna della progettazione definitiva e/o esecutiva ed a causa del ritardo rispetto al termine di ultimazione delle Opere.

8. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo.

9. Resta salva la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi di cui al precedente comma 6, di rivalersi sulla fideiussione di cui al precedente art. 9.1.

10. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo art. 33, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo massimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

### 25 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata di validità della presente Convenzione tutti i servizi di cui al Disciplinare di gestione, Documento [8] della presente Convenzione e, di seguito, indicati:

a) Servizi no-core rivolti al Concedente:

- (i) Servizio di manutenzione ordinaria e programmata delle Opere e relative pertinenze, comprese le aree esterne e il parcheggio, degli impianti, degli Arredi e Attrezzature e delle Apparecchiature biomediche, nonché di gestione del calore;
- (ii) Servizio di ristorazione per i degenti e di mensa per i dipendenti;
- (iii) Servizio di noleggio-lavaggio biancheria piana e confezionata, di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali) e alla gestione del guardaroba;
- (iv) Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti (sanitari e non) e conduzione e manutenzione dell'isola ecologica;
- (v) Servizio di pulizia e sanificazione delle aree interne ed esterne alle Opere, incluso il verde;
- (vi) Servizio di logistica integrata e di ausiliario;
- (vii) Servizio di controllo accessi, portierato e vigilanza.

b) Servizi Commerciali e Aggiuntivi: come individuati dalla Documentazione progettuale e nel Piano Economico-Finanziario e di cui all'Offerta del Concessionario;

c) Servizi soggetti a Tariffa: il servizio di gestione del parcheggio secondo le Tariffe specificate all'art. 7.4 della presente Convenzione, da applicare a 431 (quattrocentotrentuno) posti auto; 728 (settecentoventotto) posti auto sono invece riservati al personale operante nel Nuovo Ospedale e ai mezzi di servizio, e quindi in relazione agli stessi non si procederà all'applicazione della Tariffa.

2. Il Concessionario ha facoltà, a proprie spese, di ampliare l'area dei parcheggi sottoposti a Tariffa.

2 Le condizioni migliorative offerte dal Concessionario e gli ulteriori servizi offerti rispetto a quelli del Disciplinare di gestione devono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e fonte di specifiche obbligazioni a carico del solo Concessionario.

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

3. Gli obblighi del Concedente, pertanto, sono definiti ed individuati esclusivamente nel Disciplinare di gestione e nel presente Contratto. Ulteriori obblighi ed oneri a carico del Concedente, qualora individuati nell'Offerta, il cui adempimento sia indicato come condizione essenziale per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, non vincolano in alcun modo il Concedente, salvo che siano specificatamente previsti e disciplinati dal Disciplinare di gestione. Il Concessionario non potrà in nessun caso sollevare eccezione alcuna in merito all'inadempimento, da parte del Concedente, di obbligazioni non esplicitamente individuate dal Disciplinare di gestione.

4. Trenta giorni prima dell'avvio dei Servizi, il Concessionario dovrà presentare un piano dettagliato contenente l'indicazione di tutte le imprese responsabili della esecuzione dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gestione.

5. Entro 360 (trecentosessanta) giorni antecedenti alla data di avvio prevista per i Servizi, il Concessionario dovrà, altresì, presentare un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi, prestazionali e qualitativi di ciascun servizio, incluso il Piano di emergenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e dei contenuti del Disciplinare di gestione e dell'Offerta, oltre a tutta la documentazione prevista, con riferimento ai singoli Servizi, nel Disciplinare di gestione.

6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al Disciplinare di gestione, ai rispettivi capitolati prestazionali posti a base di gara nonché all'Offerta del Concessionario. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, nell'esecuzione dei Servizi, non potrà in alcun modo intralciare lo svolgimento dell'attività sanitaria del Concedente e che quest'ultima dovrà collaborare con il Concessionario al fine di consentire una puntuale ed efficiente erogazione dei Servizi.

7. Il Concedente potrà affidare al Concessionario servizi no-core diversi e aggiuntivi rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione, previo concordamento sulle modalità di espletamento e sulle relative condizioni economiche.

### **28.2 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1 Entro 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, il Concedente provvederà a nominare il proprio Responsabile della Concessione, cui sarà demandato anche il compito di programmare le attività funzionali all'avvio della gestione dei Servizi che il Concedente dovrà porre in essere. Lo stesso dovrà inoltre programmare incontri tecnici con il Concessionario al fine di approfondire le tematiche tecniche, organizzative e prestazionali dei singoli servizi.

2 Il Responsabile della Concessione dovrà vigilare sull'andamento della gestione dei Servizi, così come previsto nel Disciplinare di gestione. A tal fine egli dovrà, periodicamente, verificare l'esito dei controlli effettuati nell'ambito dei singoli servizi, avvalendosi di apposita struttura costituita con provvedimento aziendale e composta da almeno 5 (cinque) referenti per la gestione dei Servizi.

3 Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario provvederà a nominare un proprio Referente e, per le ipotesi di impedimento o assenza di costui, un sostituto relativamente alla fase di realizzazione delle Opere e di gestione dei Servizi.

4 Il Referente del Concessionario sarà, in fase di gestione, il diretto interlocutore del Responsabile della Concessione, relativamente a tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento dei Servizi, ivi compresa la composizione di eventuali controversie.

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

5 Il Disciplinare di gestione stabilisce, con riferimento a ciascuno dei Servizi, la tempistica dei controlli, la tipologia degli stessi e gli organismi incaricati dell'effettuazione. In ogni caso il controllo ha la finalità di verificare che nell'espletamento di ciascun servizio:

- a) siano rispettati gli standard qualitativi prescritti dal Disciplinare di gestione;
- b) siano osservate tutte le vigenti normative di settore, anche se non espressamente richiamate dal Disciplinare di gestione e/o entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto;
- c) siano adottati i procedimenti e le cautele di ogni genere atte a garantire i livelli prestazionali previsti dal Disciplinare di gestione.

6 Il Responsabile della Concessione definisce, in funzione dei risultati del controllo effettuato a livello di ciascuno dei Servizi, le iniziative da intraprendersi nei confronti del Concessionario.

7 Il Responsabile della Concessione segnala, tempestivamente e per iscritto, al Concessionario le osservazioni, le contestazioni ed i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando le prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi nei termini stabiliti. Entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione, il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni, pena l'immediata applicazione delle sanzioni previste dal Disciplinare di gestione.

8 Al fine di garantire il costante mantenimento nel tempo dei livelli prestazionali dei Servizi, così come descritti al precedente art. 25 e nel Disciplinare di gestione, nonché il mantenimento del grado di efficienza delle Opere, degli Arredi e Attrezzature e delle Apparecchiature biomediche, è altresì istituito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio della gestione dei Servizi, il Comitato di Vigilanza, con poteri di indirizzo e di programmazione. In particolare il Comitato dovrà:

- a) valutare il rispetto delle condizioni stabilite in riferimento alla disponibilità delle Opere e delle Apparecchiature biomediche, nonché lo standard complessivo dei Servizi erogati dal Concessionario. A tal fine il Responsabile della Concessione, con cadenza trimestrale, inoltra al Comitato dettagliata relazione sull'andamento di ciascuno dei Servizi e sulla disponibilità delle aree ospedaliere per il Concedente, rilevata nel periodo di riferimento;
- b) valutare i miglioramenti e le azioni correttive proposte dal Referente del Concessionario, anche alla luce delle penali eventualmente applicate;
- c) approvare i programmi di rinnovo/sostituzione degli Arredi e delle Attrezzature, anche a seguito di significative variazioni nella tecnologia, predisposti dal Concessionario;
- d) approvare i programmi di manutenzione predisposti dal Concessionario.

9. Fermo restando quanto previsto in linea generale dal documento 8 allegato al contratto di Concessione, in relazione al periodo di 8 (otto) anni previsto dall'art. 27 comma 2 e dall'art. 7.3.1 comma 1 lett. b), nei quali il Concessionario deve garantire la manutenzione e l'utilizzo delle Apparecchiature biomediche fornite, il Comitato di Vigilanza, di cui al precedente comma 8, può accertare, in contraddittorio con il concessionario, l'avvenuta obsolescenza tecnologica di un'apparecchiatura biomedica ed approvare, ai sensi del precedente comma 8 lett. c), la necessità di sostituzione, nell'ambito dei programmi di rinnovo/sostituzione di cui alla stessa disposizione. Conseguentemente:

- a) Il Concedente richiede al Concessionario la sostituzione dell'apparecchiatura biomedica obsoleta con altra avente la stessa funzione ma tecnologicamente più avanzata;
- b) Il Concessionario offre al Concedente l'acquisto della nuova apparecchiatura, sulla base del prezzo massimo derivante dall'applicazione del costo di listino del produttore, ribassato a seguito di

## Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

---

negoziazione ed in relazione all'andamento del mercato. Il Prezzo finale offerto dal Concessionario dovrà essere ulteriormente ribassato per un valore corrispondente a quello di realizzo del macchinario dichiarato obsoleto. Le attività manutentive ed accessorie connesse al macchinario nuovo s'intenderanno remunerate nell'ambito del canone di disponibilità per le attrezzature come fissato nel PEF; nessun canone aggiuntivo sarà riconosciuto in ragione dei maggiori oneri manutentivi derivanti dall'innalzamento tecnologico delle apparecchiature.

- c) Nel caso in cui il Concedente non ritenga il prezzo finale proposto dal Concessionario conveniente, può rinunciare alla fornitura ed indire una gara per la fornitura stessa e per le connesse attività manutentive ed accessorie;

Nel caso di cui alla lettera c), a causa del venire meno dell'apparecchiatura sostituita e delle conseguenti attività manutentive connesse alla stessa, si procederà al riequilibrio del PEF ai sensi dell'art. 11.2 del contratto di Concessione, al fine di tener conto del venire meno delle attività manutentive e accessorie connesse al macchinario obsoleto e della mancata disponibilità in capo al concedente dell'Apparecchiatura per il periodo residuo fino allo scadere dell'ottavo anno, salvo in ogni caso il recupero da parte del concessionario del costo del macchinario in linea capitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

(Il Concedente)

\_\_\_\_\_

(L'Azienda Sanitaria Provinciale)

\_\_\_\_\_

(Il Concessionario)

\_\_\_\_\_